

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2611

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

**di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione
Economica**

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(MARONGIU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991,
n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli
oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso provvedimento che viene sottoposto all'esame del Parlamento reca disposizioni in materia di contribuzione per il finanziamento della spesa di carattere assistenziale.

Com'è noto il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto, dal mese di giugno 1990, il trasferimento in via permanente a carico della fiscalità generale del finanziamento di talune forme di intervento sociale di carattere assistenziale, in precedenza gravanti impropriamente sulla produzione.

In particolare per le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, per le imprese armatoriali e per quelle di autotrasporto operanti nel Centro Nord i contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione contro la tubercolosi (1,66 per cento) e per l'ENAOLI (0,16 per cento) sono stati definitivamente soppressi e l'aliquota del contributo gravante sui datori di lavoro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (9,60 per cento) è stata ridotta di 1 punto percentuale.

Per le imprese sopra elencate operanti nel Mezzogiorno i contributi a carico dei datori di lavoro per la TBC, per l'ENAOLI e per l'assistenza sanitaria ai pensionati (0,20 per cento) sono stati definitivamente soppressi mentre l'aliquota del contributo gravante sul datore di lavoro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stata ridotta nella misura di 5,50 punti percentuali.

In conformità a tale orientamento si provvede, con l'allegato provvedimento, a ridurre ulteriormente per le imprese manifatturiere in via permanente gli oneri sociali in argomento.

Il provvedimento inoltre prevede anche

per le imprese commerciali ed assimilate e per quelle agricole, precedentemente (fino al 30 novembre 1990) beneficiarie di riduzioni sul contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale secondo il sistema della quota capitaria, un intervento che si sostanzia in una totale o parziale riduzione dei richiamati oneri impropri (contributo TBC; contributo ENAOLI; contributo Servizio sanitario nazionale) differenziata a seconda che le imprese operino o meno nei territori del Mezzogiorno.

* * *

In particolare i benefici di cui trattasi possono così riassumersi:

	Contributo	Misura ulteriori riduzioni
a) imprese industriali ed artigiane, di autotrasporto del Centro Nord.	Assistenza pensionati SSN	0,20 % 1,00 %
		<u>1,20 %</u>
b) imprese di cui alla lettera a) operanti nel Mezzogiorno.....	SSN	<u>2,70 %</u>
c) imprese alberghiere, pubblici esercizi, imprese commerciali con più di 15 dipendenti, enti di assistenza eccetera.....	TBC ENAOLI	1,66 % 0,16 %
		<u>1,82 %</u>
d) imprese di cui alla lettera c) operanti nel Mezzogiorno.....	TBC ENAOLI SSN	1,66 % 0,16 % 1,00 %
		<u>2,82 %</u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Contributo	Misura ulteriori riduzioni
e) imprese agricole del Centro Nord operai agricoli.....	TBC	0,11 %
	ENAOLI	0,01 %
	SSN	5,50 %
		5,62 %
f) impiegati e dirigenti agricoli.....	TBC	1,66 %
	ENAOLI	0,16 %
	SSN	3,80 %
		5,62 %

Per le imprese agricole del Mezzogiorno è opportuno ricordare che esse non sono annoverate tra le destinatarie del presente provvedimento in quanto già beneficiano dello sgravio contributivo percentualizzato

di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Infine, in considerazione della gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali, come le donne e i giovani, si conferma il beneficio consistente in una riduzione di lire 56.000 mensili sul contributo per il Servizio sanitario nazionale per le donne e per i giovani di età non superiore ai 29 anni, qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati al 30 novembre 1988.

L'articolo 2 contiene una disposizione che proroga fino al 31 maggio 1991 gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 59 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, scaduti il 30 novembre 1990.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri di seguito indicati sono determinati sulla base degli elementi di calcolo relativi al primo anno di applicazione del provvedimento, intendendosi gli oneri stessi proiettati per gli anni successivi tenuto conto dell'evoluzione del quadro economico.

Articolo 1. - Fiscalizzazione oneri sociali

La norma è diretta ad introdurre:

commi 1 e 2. - Una ulteriore riduzione, in via permanente, delle aliquote dei contributi dovuti dalle imprese manifatturiere, rispetto a quella già operata con 'decreto-legge n. 129 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 dello stesso anno;

commi 3 e 4. - Una riduzione permanente delle aliquote dei contributi dovuti dalle imprese del settore commercio con più di 15 dipendenti;

commi 5 e 6. - Una riduzione permanente delle aliquote dei contributi dovuti dalle imprese del settore agricolo del Centro Nord;

commi 7 e 8. - La conferma, limitatamente all'anno 1991, della riduzione contributiva aggiuntiva in cifra fissa in favore delle imprese che operano assunzioni con contratto a tempo indeterminato di donne e giovani con età non superiore ai 29 anni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMI 1 E 2

ULTERIORI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE

(Importi in miliardi di lire)

CENTRO NORD

Monte salari 1990	76.464
Monte salari 1991 (1990 + 8%)	82.581

	Riduzioni proposte	Oneri
	- 0,20 assist. pensionati	165,1
	- 1,0 SSN	826,0
	<u> </u>	<u> </u>
Totale . . .	- 1,20	991,1
	<u> </u>	<u> </u>

MEZZOGIORNO

Monte salari 1990	17.112
Monte salari 1991 (1990 + 8%)	18.481

	- 2,70 SSN	499,0
		<u> </u>
Totale generale ...		1.490,1
		<u> </u>

COMMI 3 E 4

ONERI FISCALIZZAZIONE COMMERCIO CON SISTEMA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

DESTINATARI	Addetti	Retribuzione media per addetto	Monte retributivo 1990 (in miliardi)	Monte retributivo 1991 (+ 8%) (in miliardi)	Riduzioni proposte	Oneri (in miliardi)
<i>Centro Nord</i>						
Alberghi, pubblici esercizi, ecc.	611.700	24.000.000	14.680 (1)	15.855	- 1,82 (2)	289
<i>Mezzogiorno</i>						
Alberghi, pubblici esercizi, ecc.	157.600	24.000.000	3.782 (3)	4.085	- 2,82 (4)	115
<i>Totale</i>						404

(1) Monte retributivo 14.680 miliardi = 611.700 × 24 milioni.

(2) Riduzioni proposte - 1,82 = - 1,66 TBC e - 0,16 ENAOLI.

(3) Monte retributivo 3.782 miliardi = 157.600 × 24 milioni.

(4) Riduzioni proposte - 2,82 = - 1,66 TBC, - 0,16 ENAOLI e - 1,00 SSN.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMA 5

FISCALIZZAZIONE AGRICOLTURA CENTRO NORD CON SISTEMA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

CATEGORIE	Monte salari 1990	Monte salari 1991 (1990 + 8%)	Riduzioni proposte	Oneri (in miliardi)
Operai tempo determinato	1.281.831.147.000			
Operai tempo indeterminato . . .	1.647.392.534.000			
<i>Totale . . .</i>	2.929.223.681.000	3.163.500.000.000 (1)	- 5,62 (2)	177,7

(1) Importo arrotondato.

(2) Riduzioni proposte - 5,62 = - 0,11 TBC, - 0,01 ENAOLI e - 5,50 SSN.

COMMA 6

FISCALIZZAZIONE
CON SISTEMA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IMPIEGATI E DIRIGENTI AGRICOLTURA
CENTRO NORD

Monte salari 1990 (in miliardi di lire)	Monte salari 1991 (1990 + 8 per cento) (in miliardi di lire)	Riduzioni proposte	Oneri (in miliardi di lire)
680	734	- 5,62 (1)	41,2

(1) Riduzioni proposte - 5,62 = - 1,66 TBC, - 0,16 ENAOLI e - 3,80 SSN.

COMMI 7 E 8

FISCALIZZAZIONE IN QUOTA FISSA PER DONNE NUOVE ASSUNTE E GIOVANI NUOVI ASSUNTI

	ADDETTI	IMPORTO FISCALIZZATO PER ADDETTO		ONERI
		mensile	annuale	
Donne nuove assunte	130.000	56.000	672.000	87,2
Giovani nuovi assunti	100.000	56.000	672.000	67,2
<i>Totale</i>				154,4

SCHEDA RIASSUNTIVA

(per settori)

		Ulteriori riduzioni	Oneri (in miliardi)
Industrie manifatturiere Centro Nord.....	Assistenza pensionati	-0,20 %	165,1
	SSN	-1,00 %	826,0
		<u>-1,20 %</u>	
Industrie manifatturiere Mezzogiorno.....	SSN	-2,70 %	499,0
			<u>1.490,1</u>
		Riduzioni	Oneri
Imprese commerciali e assimilate Centro Nord.....	TBC	-1,66 %	
	ENAOLI	-0,16 %	
		<u>-1,82 %</u>	289,0
Imprese commerciali e assimilate Mezzogiorno.....	TBC	-1,66 %	
	ENAOLI	-0,16 %	
	SSN	-1,00 %	
		<u>-2,82 %</u>	115,0
Imprese agricole Centro Nord: operai.....	TBC	-0,11 %	
	ENAOLI	-0,01 %	
	SSN	-5,50 %	
		<u>-5,62 %</u>	177,7
Impiegati e dirigenti.....	TBC	-1,66 %	
	ENAOLI	-0,16 %	
	SSN	-3,80 %	
		<u>-5,62 %</u>	41,2
Donne nuove assunte.....	L. 56.000 mensili su contributo SSN		87,2
Giovani nuovi assunti.....	L. 56.000 mensili su contributo SSN		67,2
			<u>777,3</u>

RIEPILOGO DEGLI ONERI

(in cifra tonda)

			<i>(in miliardi)</i>
1991:			
Contributi sanitari	L.	2.080	
Ex ENAOLI	»	34	
Riduzione in misura fissa	»	154	
		<hr/>	
	Totale. . .	L.	2.268
			<hr/>
1992:			
Contributi sanitari	L.	2.235	
Ex ENAOLI	»	36	
		<hr/>	
	Totale. . .	L.	2.271
			<hr/>
1993:			
Contributi sanitari	L.	2.251	
Ex ENAOLI	»	37	
		<hr/>	
	Totale. . .	L.	2.288
			<hr/>

Articolo 2.

PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

A) Sgravio per il personale già assunto

TIPO DI SGRAVIO	Monte retributivo (Preventivo 1991) (in miliardi di lire) (a)	Periodo di riferimento dicembre 1990 maggio 1991	Aliquota media (%)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale ...	26.163	14.088	18,50 (b)	2.606	2.606
Sgravio totale	9.293	5.004	30,67 (c)	1.535 (d)	452
Totale				4.141	3.058

B) Nuovi assunti (proiezione novennale 1994-2002)

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (e) (in milioni di lire)	Nuovi assunti (numero unita)		Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Retribuzione totale 9 anni (in miliardi di lire)	aliquota (%)	Onere sgravio totale (in milioni di lire)
	Annue	Semestrali				
27	22.000	11.000	297	2.673	30,67	820.000 (totale) 91.111 (annuale)

a) Stime sulla base delle previsioni 1991 dell'INPS.

b) 8,50 per cento (sgravio generale) + 10 per cento (media degli sgravi aggiuntivi).

c) Media dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

d) Onere già coperto per complessive lire 1.083 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

e) La retribuzione media di lire 27 milioni annui nell'arco temporale dei nove anni sconta l'ipotesi di una retribuzione individuale iniziale di lire 20 milioni circa ed un incremento annuo del 6,5 per cento circa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 2,70 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge

20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura pari a 0,11 punti percentuali ed al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese di cui al comma 5 sono esonerate dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 3,80 punti percentuali.

7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30

novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, derivanti dalla riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.

12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio» e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CIRINO
POMICINO - CARLI - MARONGIU

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI